N. R.G.54150/2018



TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile

Il giudice dott.ssa Linda Vaccarella

visto il ricorso depositato il 9.8.2018 da:

- **ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Fiorio e dall'avv. Laila Perciballi, come da delega allegata al ricorso depositato telematicamente, ed elettivamente domiciliata in Roma, via T. Campanella n. 41 presso lo studio dell'avv. Perciballi;

RICORRENTE

contro

- **S.S. LAZIO s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Michele Gentile e dall'avv. Marco Gentile, come da delega allegata alla memoria difensiva depositata telematicamente, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli n. 96 presso lo studio dei difensori

RESISTENTE

emette la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c..

Con ricorso depositato il 9.8.2018 l'associazione Movimento Consumatori ha chiesto di accertare l'illegittimità della clausola C) delle condizioni contrattuali di abbonamento predisposte dalla società resistente per le partite disputate presso lo Stadio Olimpico di Roma nella stagione calcistica 2018/2019, per violazione della normativa a tutela dei consumatori e, conseguentemente, di inibirne l'inserimento nei contratti di abbonamento stipulati e *stipulandi* con ordine alla stessa società sportiva di adottare, *ex* art. 140 lett. b) d.lgs. 206/05, tutte le misure idonee per eliminare gli effetti lesivi degli illeciti accertati entro un determinato termine e con previsione di una somma non inferiore ad € 1.000,00 da versare per ciascun inadempimento o per ciascun giorno di ritardo.



Dopo aver ricordato la propria legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 139 CdC, in quanto iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico *ex* art. 137 CdC, ha evidenziato la violazione, nella clausola impugnata, dei doveri di correttezza, trasparenza ed equità stabiliti dall'art. 2, comma 2 lett. e) CdC.

Sostiene in particolare la natura vessatoria della predetta clausola C – che prevede che "In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, nonché di obbligo di disputare partite a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell'impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) il titolare non ha diritto al rimborso, neanche pro quota, del costo di abbonamento, salvo che la chiusura non derivi da responsabilità diretta per dolo o colpa grave della S.S. Lazio, accertata con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare dell'abbonamento" – dichiarando di avere invano invitato la società resistente all'immediata sua rimozione come da comunicazione via PEC del 2.7.2018.

Ritiene dunque nulla la clausola in questione per violazione:

- degli artt. 1464, 1218, 1256 c.c. e degli artt. 2 lett. e) e 33 e ss. CdC in quanto lesiva del diritto al rimborso ed al risarcimento dei danni patiti dagli abbonati;
- dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 1229 c.c. in quanto subordina il diritto al rimborso all'accertamento con pronuncia passata in giudicato del dolo o della colpa grave della società sportiva;
- degli artt. 1218 e 1453 c.c. nel punto in cui esclude "in ogni caso" il rimborso delle spese di trasferta così escludendo il diritto del consumatore al risarcimento anche in caso di inadempimento imputabile alla società.

Con memoria depositata il 27.12.18 si è costituita la A.S. Lazio contestando la domanda dell'associazione ricorrente e precisando che i singoli abbonamenti sono stati perfezionati mediante sottoscrizione, presso i punti vendita autorizzati, del modulo di adesione scaricabile dal sito ufficiale della società sportiva al quale sono allegate le condizioni di sottoscrizione, l'informativa sulla *privacy* ed il consenso al trattamento dei dati. Evidenzia inoltre che al momento della sottoscrizione ogni contraente ha approvato determinate



clausole, tra cui appunto la clausola oggetto di causa, secondo quanto richiesto dall'art. 1341 c.c. e dall'art. 37 CdC.

Dopo aver eccepito che la documentazione versata in atti dalla ricorrente è stata ricavata non dal suo sito ufficiale ma da quello della diversa società che gestisce Lazio Channel e dopo aver sostenuto che in nessun punto le condizioni contrattuali derogano alla regola della provvisoria esecutività delle decisioni di primo grado posta dall'art. 282 c.p.c., ha ribadito la legittimità della clausola nell'escludere il diritto al rimborso in occasione di eventi dipendenti, ad esempio, dalle condizioni della struttura sportiva (di proprietà del Coni) o da comportamenti della tifoseria che possono essere sanzionati dagli organi della FIGC, eventi questi non riconducibili in alcun modo al suo operato né controllabili.

Così brevemente premesse le posizioni delle parti va, in via preliminare, rilevata la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla ricorrente, ai sensi dell'art. 139, 1° comma d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto regolarmente iscritta all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale previsto dall'art. 137 dello stesso CdC (v. decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.11.2017 relativo all'anno 2017 depositato quale doc. n. 1 fasc. ricorrente e v. anche successivo decreto del 14.11.2018 emesso per l'anno 2018 pubblicato sulla seguente pagina https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/decreto-conferma-iscrizione-anno-2018.pdf).

Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la procedibilità della domanda avendo la ricorrente richiesto alla società sportiva resistente la cessazione del comportamento ritenuto lesivo con comunicazione inviata via PEC il 2.7.2018, secondo quanto stabilito dal 5° comma dell'art. 140 CdC (v. doc. 4 fasc. ricorrente). Va a riguardo precisato che, nonostante la comunicazione via PEC sia stata depositata nel fascicolo telematico in formato "pdf", non idoneo a verificare la regolarità del procedimento di invio e ricezione, l'invio deve ritenersi dimostrato in assenza di contestazioni della resistente sul punto.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento in quanto fondata. E' in primo luogo inconferente quanto sostenuto dalla resistente in ordine alla fonte dalla quale sarebbero state tratte le condizioni di abbonamento allegate al ricorso (non estratte dal suo sito ufficiale ma dal sito "Lazio Channel" non direttamente riconducibile alla stessa resistente) posto che dall'esame del documento 3 depositato dalla S.S. Lazio, denominato



"modulo di adesione da compilare", si evince che la contestata clausola C è presente tra le condizioni dell'abbonamento con il medesimo contenuto riportato dalla ricorrente.

Ebbene, come già anticipato, tale clausola prevede che "In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, nonché di obbligo di disputare partite a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell'impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) il titolare non ha diritto al rimborso, neanche pro quota, del costo di abbonamento, salvo che la chiusura non derivi da responsabilità diretta per dolo o colpa grave della S.S. Lazio, accertata con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare dell'abbonamento".

Essa dunque:

- 1. in caso di gare disputate in altra struttura a seguito di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma oppure a porte chiuse o, infine, in una situazione di parziale indisponibilità della stessa struttura sportiva, subordina il diritto del singolo abbonato al rimborso del costo del biglietto all'accertamento definitivo, in via giudiziale, della responsabilità della società per dolo o colpa grave;
- 2. esclude ogni possibilità di rimborso delle spese di trasferta in caso di squalifica dello Stadio Olimpico.

Ebbene tali previsioni negoziali si pongono in chiaro contrasto con l'art. 33, 2° comma lett. b) CdC in quanto volte a limitare o ad escludere i diritti del consumatore in caso di inadempimento della società sportiva resistente.

La compressione di tali diritti è evidente se si considera che in caso di mancata fruizione di uno o più eventi sportivi per ragioni indipendenti dalla sua sfera di controllo ciascun abbonato può ottenere la restituzione della quota di prezzo pagata per la singola gara alla quale non ha assistito. Tale diritto deriva dall'art. 1464 c.c. che prevede che nei contratti a prestazioni corrispettive "Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta..." a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento.

In altre parole anche nelle ipotesi menzionate dalla resistente (di chiusura dello stadio per problematiche legate alla sua manutenzione, di competenza dell'ente proprietario, o di irrogazione di sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva che limitino o escludano



l'accesso alla tifoseria per fatti commessi da soggetti terzi) si verifica un'impossibilità della prestazione che, pur non traducendosi in un inadempimento imputabile al debitore, conferisce all'altra parte il diritto alla riduzione della prestazione dovuta o già eseguita.

La clausola in esame inoltre limita ulteriormente la responsabilità della società calcistica sia perché subordina il diritto al rimborso all'accertamento giudiziale – così imponendo al consumatore che intenda far valere i propri diritti di agire in giudizio – sia perché circoscrive l'imputabilità dell'inadempimento alle ipotesi di dolo o colpa grave in deroga al disposto dell'art. 1218 c.c. Come noto infatti tale norma fa proprio il principio della diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176, 1° comma c.c. che fa riferimento all'impegno normalmente esigibile dall'uomo medio - tranne l'ipotesi prevista dall'art. 2236 c.c. per la responsabilità professionale - e che, nelle obbligazioni di risultato come quella per cui è causa, è ancor più stringente posto che il mancato conseguimento dell'utilità oggetto del contratto è di per sé fonte di responsabilità se il debitore non dimostra l'esistenza di una causa indipendente dalla sua volontà che abbia determinato l'inadempimento.

E' di conseguenza nulla anche la previsione della clausola in esame che, nell'escludere in assoluto la possibilità di rimborso delle spese di trasferta in caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, annulla il diritto dei consumatori a vedersi risarciti i possibili danni connessi all'eventuale responsabilità contrattuale della società, ancora una volta in violazione dell'art. 1218 c.c.

Non hanno infine alcun pregio le difese svolte dalla società resistente sulla separata sottoscrizione apposta dagli abbonati *ex* art. 1341 c.c. posto che, secondo quanto stabilito dall'art. 36 CdC, le previsioni negoziali che limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale, sono nulle anche se oggetto di specifica trattativa.

In definitiva, in accoglimento della domanda della ricorrente, va inibito alla S.S. Lazio s.p.a. l'utilizzo, nei contratti di abbonamento per il Campionato di Serie A, della clausola qui impugnata e di ogni altra previsione negoziale volta ad escludere la responsabilità della stessa società da inadempimento, il diritto al rimborso per la singola gara in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all'art. 1464 c.c. e, infine, il diritto al rimborso delle spese di trasferta a prescindere dall'accertata responsabilità contrattuale della società stessa.



In ossequio a quanto stabilito dall'art. 140, 1° comma lett. c) CdC, ordina che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura e spese della società resistente, sul sito internet ufficiale della S.S. Lazio s.p.a. e sui quotidiani Il Messaggero ed Il Corriere dello Sport e fissa, ai sensi del 7° comma dello stesso art. 140, il termine del 20.7.2019 per l'esecuzione di tali adempimenti disponendo il pagamento di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura compresa tra i medi ed i massimi stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, pronunciando nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. dall'associazione Movimento Consumatori con ricorso depositato il 9.8.2018 nei confronti di S.S. Lazio s.p.a., nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità *ex* artt. 33, 2° comma lett. b) e 36 Codice del Consumo della clausola C delle condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento relativo alla stagione sportiva calcistica 2018/2019 presso lo Stadio Olimpico di Roma;
- 2. dispone che alla resistente sia inibito l'uso della predetta clausola negoziale;
- 3. ordina la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet ufficiale della S.S. Lazio s.p.a. e sui quotidiani Il Messaggero e Il Corriere dello Sport entro il 20.7.2019;
- 4. dispone, in caso di inadempimento agli obblighi stabiliti al capo che precede, il pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ivi fissato;
- 5. condanna la resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 6.500,00 per compensi (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase decisionale/discussione), oltre accessori di legge. Si comunichi.

Roma 22.6.2019

Il giudice dott.ssa Linda Vaccarella

